



Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 4 del 25 novembre 2022, EMANA il seguente  
**REGOLAMENTO**  
**per**  
**ISCRIZIONI**  
**FORMAZIONE DELLE CLASSI**  
**ISCRIZIONI ALUNNI STRANIERI**  
**EVENTUALI ACCORPAMENTI o SMEMBRAMENTI DI CLASSI**

**PREMESSA**

L'accettazione delle iscrizioni è effettuata annualmente dal Dirigente Scolastico con il vincolo dei posti disponibili, sia per le classi prime che per le classi successive.

La formazione delle classi e delle sezioni, nonché l'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi sono effettuate dal Dirigente Scolastico. L'atto finale, di competenza esclusiva del D.S., fa riferimento a criteri e proposte che, se variati, vanno esplicitamente motivati.

L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è finalizzata alla piena attuazione di quanto dichiarato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della Scuola.

**CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI**  
**ALLE CLASSI PRIME**

**ARTICOLO 1**

L'accettazione delle iscrizioni alle classi prime, per ciascun anno scolastico, **tenuto conto della reale situazione degli spazi a disposizione della scuola**, dopo aver collocato in tali spazi le classi già in essere e determinati quelli disponibili per le prime, sarà condizionata dalla capienza delle aule, come previsto dalla normativa sulla sicurezza. La capienza delle aule sarà verificata in base ai parametri di legge.

Comma a) SCUOLA PRIMARIA

Esclusivamente in caso di domande di iscrizione in esubero rispetto ai posti disponibili si stabilisce quanto segue:

1. accettare prima gli studenti in obbligo scolastico che risiedono nel Comune;
2. accettare le domande di nuova iscrizione in obbligo scolastico presentata dalle famiglie che hanno già un figlio/a che frequenta il plesso;
3. accettare gli studenti in obbligo scolastico provenienti da fuori Comune
4. accettare gli studenti anticipatari (coloro che compiono il sesto anno di età entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'obbligo) che risiedono nel Comune
5. accettare gli studenti anticipatari (coloro che compiono il sesto anno di età entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'obbligo) provenienti da fuori Comune.

Detti criteri sono da considerare in ordine di priorità.

I genitori hanno la possibilità di scegliere il plesso dove chiedere l'iscrizione del proprio/a figlio/a, **ma l'accoglimento della richiesta è condizionata da importanti fattori:**

- il numero di sezioni autorizzate dall'autorità scolastica competente
- la capienza delle aule
- la possibilità che la suddivisione degli iscritti fra i plessi non comporti problemi di organico, di sovraffollamento delle classi e/o la formazione di sezioni non equilibrate.

Nel caso di disparità numerica tra i due plessi, si procederà assegnando gli alunni al plesso di appartenenza secondo lo **stradario** (allegato), escludendo dallo spostamento coloro che hanno fratelli già frequentanti nel medesimo plesso.



Nel caso di situazioni determinate dal numero di sezioni autorizzate dal competente Ufficio Scolastico e/o dal mancato raggiungimento del numero minimo di alunni necessario per la formazione della sezione, il DS potrà **chiedere lo spostamento** da un plesso all'altro

Qualora continuassero a permanere situazioni di squilibrio numerico tra i plessi, in ultima analisi si procederà a **sorteggio** (restano esclusi gli alunni con certificazione - legge 104), escludendo dallo spostamento coloro che hanno fratelli già frequentanti nel medesimo plesso.

In caso di fratelli gemelli, il sorteggio di uno implica lo spostamento di entrambi.

Le eventuali operazioni di sorteggio prevedono la comunicazione tempestiva alle famiglie interessate e la presenza del DS unitamente al Presidente del Consiglio di Istituto.

#### Comma b) SCUOLA SECONDARIA

Esclusivamente in caso di domande di iscrizione in esubero rispetto ai posti disponibili si stabilisce quanto segue:

1. accettare prima gli studenti che risiedono nel Comune;
2. accettare le domande di iscrizione presentate dalle famiglie che hanno già un figlio/a che frequenta la scuola;
3. dare precedenza agli alunni che hanno frequentato una delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Lurate Caccivio;
4. accettare gli studenti provenienti da fuori Comune.

Detti criteri sono da considerare in ordine di priorità.

L'applicazione dei criteri suddetti e l'individuazione degli alunni eventualmente in esubero sono affidate al DS.

#### Comma c) NORME COMUNI AI DUE ORDINI DI SCUOLA

Le famiglie la cui richiesta di iscrizione risulterà in esubero verranno avvisate tempestivamente della situazione ed avranno il supporto dalla Scuola nell'individuazione della nuova collocazione scolastica e/o nelle procedure di trasferimento dell'iscrizione stessa oppure di passaggio ad altro plesso.

Eventuali richieste di spostamento, tra plessi dopo la data di chiusura delle iscrizioni, saranno gestite dal Dirigente Scolastico.

**Non saranno consentiti spostamenti tra i plessi e le sezioni, se non per gravi e documentati motivi.**

#### ARTICOLO 2

L'accettazione di nuove iscrizioni alle classi successive alle prime si effettuerà esclusivamente tenendo conto della disponibilità di posti determinata dalle norme sulla sicurezza come indicato nel precedente articolo. L'assegnazione dell'alunno alla sezione non risulterà vincolata dalla preferenza espressa dalla famiglia circa il plesso.

### ISCRIZIONI IN CORSO D'ANNO

#### ARTICOLO 3



Gli alunni, provenienti da altre scuole del territorio italiano, che si iscrivono durante l'anno scolastico sono assegnati dal Dirigente Scolastico, sentiti gli insegnanti interessati, alle classi/sezioni tenuto conto di:

- numero di alunni per sezioni;
- presenza di alunni in situazione di disabilità;
- eventuale situazione di problematicità accertata e documentata dell'alunno nuovo iscritto;
- eventuale situazione di problematicità accertata e documentata della classe che dovrebbe accoglierlo.

#### **ARTICOLO 4**

Nel caso di rientro in sede dopo un periodo di frequenza in altra Scuola, l'alunno sarà assegnato alla classe d'origine, fatta salva la disponibilità dei posti.

### **FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME**

#### **ARTICOLO 5**

Per gli iscritti al primo anno della Scuola Primaria/Secondaria la formazione delle classi è disposta dal Dirigente Scolastico e affidata ad una commissione individuata dal DS, che opera sulla base dei seguenti criteri:

- classi omogenee tra di loro ed eterogenee al loro interno, applicando il criterio di omogeneità numerica per genere, per fasce di livello, per situazione comportamentale fra le diverse classi formate;
- nel caso di iscrizione di alunni anticipatori (coloro che compiono il sesto anno di età entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'obbligo), di alunni in situazione di disabilità e/o di disagio psico-sociale, se ne dovrà assicurare una distribuzione funzionale nelle diverse sezioni.

Qualora fossero presenti alunni con certificazione Legge 104, il Dirigente ne disporrà l'assegnazione in collaborazione con le Funzioni Strumentali per l'Inclusione designate dal Collegio Docenti.

Qualora tra le sezioni formate in un plesso si riscontrasse un significativo squilibrio numerico, il Dirigente Scolastico valuterà, con la collaborazione dello Staff, la possibilità di equilibrare numericamente le sezioni mediante spostamenti di plesso.

#### **ARTICOLO 6**

Il Dirigente Scolastico, sulla scorta di documentazione scritta e di considerazioni di ordine funzionale, organizzativo e didattico, può procedere a gestire casi di alunni in situazioni particolari con modalità diverse rispetto ai criteri stabiliti nel precedente articolo.

A titolo di esempio, si dovrà porre attenzione in caso di presenza di anticipatori, di difficoltà psicofisiche degli alunni segnalate dalla scuola dell'infanzia, di presenza di fratelli/gemelli, di alunni che non hanno frequentato la scuola dell'infanzia.

### **ISCRIZIONE E INSERIMENTO NELLE CLASSI DI ALUNNI STRANIERI PROVENIENTI DA STATI ESTERI DI LINGUA NON ITALIANA**

#### **Premessa**

L'istruzione nel nostro ordinamento è considerata un diritto-dovere: diritto ad ottenere l'istruzione ed obbligo di frequentare le scuole fino all'età di 16 anni.

Il diritto-dovere all'istruzione è garantito al cittadino straniero soggiornante in Italia a parità di condizioni con il cittadino italiano.



## **ARTICOLO 7**

Il diritto all'istruzione dei minori stranieri in Italia comporta che:

- i minori stranieri hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla loro situazione di regolarità (permesso di soggiorno, ecc), nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani;
- i minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia;
- i minori stranieri possono essere iscritti in qualunque periodo dell'anno scolastico.

## **ARTICOLO 8**

Le modalità e le procedure mediante le quali si effettuano l'iscrizione e l'assegnazione definitiva alla classe degli alunni N.A.I. (Nuovi Arrivi in Italia) sono le seguenti:

8.1 I genitori o di chi ne esercita la tutela, chiedono l'iscrizione dei minori soggetti all'obbligo scolastico di norma alla classe corrispondente all'età anagrafica.

8.2 La domanda sarà accolta fatte salve decisioni diverse dell'Istituzione Scolastica. Il Dirigente Scolastico, sentiti i pareri della Funzione Strumentale per l'area Inclusione e i team di eventuale accoglienza, potrà disporre l'inserimento ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi (ordinamento degli studi del Paese di provenienza, accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza, titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno...).

8.3 Se gli alunni risulteranno privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, il genitore o chi ne esercita la tutela, ne dichiarerà sotto la propria responsabilità i dati anagrafici. In tal caso i minori sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

8.4 La Funzione Strumentale e la referente alunni NAI, con le modalità previste dal protocollo di accoglienza deliberato dal Collegio dei Docenti, formulano proposte per l'assegnazione degli alunni stranieri alle classi/sezioni, evitando per quanto possibile la costituzione di "classi in cui risultino più presenze di alunni stranieri" (art. 45, c. 3, D.P.R. n. 394/99 - C.M. n. 2 del 08.01.2010).

8.5 Le équipes delle classi interessate dall'inserimento dell'alunno straniero si occuperanno di tutte le procedure per l'assegnazione definitiva dell'alunno.

8.6 L'équipe pedagogica della classe a cui è assegnato l'alunno analizzerà la sua situazione di partenza con particolare riferimento alle competenze linguistiche in Italiano e potrà procedere, qualora necessario, alla definizione di una programmazione personalizzata.

## **EVENTUALE ACCORPAMENTO / SMEMBRAMENTO DI CLASSI E ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE SEZIONI**

## **ARTICOLO 9**

L'eventuale accorpamento / smembramento delle classi, qualora necessario, è effettuato dal Dirigente Scolastico tenendo conto dei seguenti criteri:

- di norma sarà smembrata la classe con numero di alunni significativamente inferiore;
- in ogni caso si terrà in considerazione prioritariamente la situazione di eventuali alunni diversamente abili cercando di mantenerne l'equilibrio relazionale con il gruppo-classe;
- nel caso di classi con problematicità accertate e documentate, potrà essere scelta questa come classe da smembrare;
- in ultima analisi, e nel caso in cui non fossero presenti situazioni particolari, si procederà con sorteggio alla presenza dei rappresentanti dei genitori delle classi interessate.

Il Dirigente Scolastico, sulla base di considerazioni funzionali, organizzative e didattiche, può procedere a gestire casi e situazioni particolari con modalità diverse.